



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEGLI STUDENTI

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza degli studenti come previsto dall'art. 30 dello Statuto e dall'art. 5 del Regolamento generale d'Ateneo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari in vigore.

Art. 1 - Istituzione e natura

1. La Conferenza degli studenti, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli Organi di governo dell'Università ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto e dall'art. 5 del Regolamento generale d'Ateneo, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
2. Alle proposte avanzate dalla Conferenza degli studenti, gli Organi di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate. La Conferenza promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri Atenei.

Art. 2 - Funzioni e designazioni

La Conferenza degli studenti, in particolare:

1. Fornisce, entro 20 giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti sulle seguenti materie:
 - a. Richiesta di modificazione dello Statuto (art. 12 comma 4 dello Statuto d'Ateneo);
 - b. Approvazione del Regolamento didattico d'Ateneo (art. 16 comma 2 dello Statuto d'Ateneo);
 - c. Tasse, contributi, fondi per il potenziamento delle strutture e dei servizi didattici oltre che dei piani di sviluppo, compresi quelli edilizi (art. 27 comma 2 lettera l) dello Statuto d'Ateneo);
 - d. Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e relative elezioni (art. 62 comma 3 dello Statuto d'Ateneo e art. 33 del Regolamento generale d'Ateneo);
 - e. Collaborazioni studentesche (art. 51 comma 1 del Regolamento generale d'Ateneo);
 - f. nomina e modalità di funzionamento del Garante degli studenti e dei dottorandi (art. 35 Statuto d'Ateneo e art. 9 comma 5 del Regolamento generale d'Ateneo).

Tali pareri sono adottati con delibera della Conferenza in seduta plenaria.

2. Nomina la componente studentesca:
 - a. del Nucleo di Valutazione (art. 28 dello Statuto d'Ateneo);
 - b. della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche (art. 42 dello Statuto e art. 27, comma 1 lettera h del Regolamento generale);
 - c. del Comitato per lo sport universitario (art. 56 dello Statuto);
 - d. del Consiglio di indirizzo del CTU (art. 5, comma 2 lettera g del Regolamento del CTU);
 - e. del Consiglio di indirizzo del COSP (art. 5, comma 2 lettera e del Regolamento del COSP);
 - f. del Consiglio di indirizzo dello SLAM (art. 5, comma 2 lettera f del Regolamento dello SLAM);
 - g. dell'apposita Commissione incaricata della valutazione delle infrazioni disciplinari (art. 52 comma 5 del Regolamento generale d'Ateneo);
 - h. nella quota spettante all'Università degli Studi di Milano all'interno del 4EU+ Academic Council;
 - i. in ogni altro organo in cui sia prevista, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa di Ateneo.



Tali nomine sono effettuate nel rispetto dei requisiti soggettivi di eleggibilità di cui all'art. 33 commi da 4 a 6 del Regolamento generale di Ateneo.

3. Elabora una relazione annuale indirizzata al Senato Accademico e al Consiglio d'Amministrazione sullo stato dei servizi agli studenti.

Art. 3 - Diritto di accesso

1. I componenti della Conferenza degli studenti hanno il diritto di ottenere dai responsabili delle strutture competenti dell'Università ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti e di prendere visione della documentazione relativa, come disposto dall'art. 30, comma 54 dello Statuto e dall'art. 20 del Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4 - Il Presidente

1. A norma dell'art. 30 dello Statuto d'Ateneo, l'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i due membri che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza.

2. L'elezione del presidente avviene nella prima seduta, a scrutinio segreto. La seduta è presieduta dal Decano, ossia dallo studente che ha riportato il maggior numero di preferenze personali durante le ultime elezioni universitarie.

3. L'elezione del Presidente avviene previa presentazione di candidature nominali all'inizio dei lavori della prima seduta.

4. Il Presidente non partecipa alle votazioni, salvo quanto previsto all'art. 15 comma 5.

Art. 5 - Funzioni del Presidente

Il Presidente:

- a. rappresenta la Conferenza;
- b. tutela le prerogative dei singoli componenti;
- c. convoca la Conferenza, ne apre e ne chiude le sedute, assicura il buon andamento dei lavori della Conferenza, osservando e facendo osservare il Regolamento;
- d. in conformità ad esso dirige e modera la discussione, stabilisce le modalità delle votazioni e ne accerta e proclama il risultato;
- e. mantiene l'ordine, se necessario sospendendo la seduta;
- f. sottoscrive i verbali delle sedute.

Art. 6 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei votanti, su proposta del Presidente.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza, mancato rispetto dei termini perentori per gli atti di sua competenza o altra inadempienza.

Art. 7 - Il Segretario



1. Il Segretario è eletto dalla Conferenza a maggioranza assoluta dei votanti, su proposta del Presidente.
2. Ha la funzione di redigere il verbale, assistere il Presidente durante le sedute, curare le comunicazioni con i componenti della Conferenza.

Art. 8 - Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.
2. Essa provvede a sanzionare comportamenti gravemente inappropriati.
3. La Giunta può richiamare, allontanare e, in casi eccezionali, sospendere (per un massimo di due sedute) il membro della Conferenza che adotta comportamenti gravemente inappropriati.

Art. 9 – Gruppi Consiliari

1. I membri eletti nella medesima lista elettorale costituiscono un gruppo consiliare, che può eventualmente comprendere membri eletti con liste afferenti.
2. I gruppi sono costituiti nella prima seduta del Consiglio degli studenti e ciascun gruppo deve trasmettere alla Giunta, entro 72 ore dalla prima seduta, il nome di un Capogruppo.
3. Nel caso di mancata trasmissione viene nominato Capogruppo il membro del gruppo che ha ricevuto il maggior numero di voti di preferenza per l'elezione nell'organo che gli dà accesso al Consiglio.
4. È facoltà degli eletti cambiare gruppo consiliare. E' consentita la costituzione di un gruppo consiliare diverso da quello descritto dal comma 2 del presente articolo qualora vi fossero almeno due adesioni.

Art. 10 – Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è composta da ciascun capogruppo e dai membri della Giunta. E' presieduta dal Presidente del Consiglio degli studenti.
2. Essa redige l'ordine del giorno e, all'unanimità, stabilisce i punti da inserirvi in aggiunta a quelli che riguardano la deliberazione di un parere obbligatorio.
3. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio ovvero, in via straordinaria, dalla richiesta di due membri della stessa trasmessa, per conoscenza, al Presidente.

Art. 11 - Convocazioni

1. La Conferenza si riunisce di norma ogni due mesi e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione tanto ordinaria quanto straordinaria della Conferenza è disposta dal Presidente di norma a mezzo posta elettronica.
3. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della riunione con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di inizio dei lavori e dell'ordine del giorno.
4. La documentazione eventualmente necessaria deve essere allegata insieme all'ordine del giorno.
5. In caso di inadempienza del Presidente, scaduti i tre mesi dall'ultima riunione della Conferenza degli Studenti, la Conferenza dei capigruppo può disporre la convocazione dello stesso a maggioranza assoluta dei presenti.
6. La Conferenza può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o se un terzo dei componenti ne faccia richiesta tramite lettera firmata al Presidente. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza entro 5 giorni, per una data non più lontana di 14 giorni dalla data della



richiesta di convocazione. Se il Presidente non ottempera a questo obbligo spetta al Vicepresidente convocare la Conferenza. In caso di inadempienza del Presidente e del Vicepresidente, la convocazione è emanata d'ufficio dall'Amministrazione dell'Ateneo.

7. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente ha facoltà di convocare un Consiglio in forma telematica con un preavviso di almeno 48 ore.

Art. 12 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è redatto dalla Conferenza dei capigruppo, tenuto conto delle eventuali richieste pervenute dai componenti.
2. Nell'ordine del giorno devono essere inserite le questioni la cui trattazione sia stata richiesta da almeno un quarto dei componenti della Conferenza. Tale richiesta deve essere trasmessa al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Nel corso di una seduta possono essere introdotti nuovi argomenti all'ordine del giorno su proposta di un singolo componente subordinatamente al voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 - Validità delle sedute

1. Qualora sia accertata la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva (che deve tenersi entro quindici giorni), con i punti dell'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare; la convocazione è quindi inviata nei modi consueti, come disposto dall'art.11.
2. In assenza del numero legale per due sedute successive, la terza è validamente costituita se la convocazione è regolare ed è presente un terzo degli aventi diritto.
3. Per la validità delle sedute della Conferenza degli studenti è necessario che tutti i suoi componenti siano stati regolarmente convocati e che sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli assenti giustificati.
4. Prima di dichiarare aperta ogni seduta, il Presidente accerta l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente l'assemblea può chiederne la verifica prima che si proceda a deliberazione.

Art. 14 - Interventi di esterni

1. Il Presidente o un terzo dei componenti, previa richiesta scritta al Presidente, può invitare alle sedute della Conferenza il Rettore, il Direttore Generale e altri professori o dirigenti dell'Amministrazione, nonché esperti esterni e/o studenti, affinché intervengano su questioni di interesse generale o su questioni che rientrino nelle responsabilità dei loro uffici. Tale partecipazione deve essere prevista dall'ordine del giorno.

Art. 15 - Discussione, votazioni e deliberazioni

1. La discussione è aperta dal Presidente illustrando l'argomento o la proposta di delibera, ovvero invitando un componente relatore a farlo in sua vece.
2. Esaurita la discussione il Presidente invita a formulare eventuali emendamenti. Essi vanno votati preliminarmente al voto sull'intera proposta.



3. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei componenti.
4. Su richiesta di un terzo dei componenti, la votazione può avvenire a scrutinio segreto, tramite schede cartacee, attraverso appello nominale.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una diversa maggioranza. In caso di parità si provvede a un'ulteriore discussione, seguita da votazione. In caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente.
6. Le modificazioni del presente Regolamento sono adottate a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 16 – Commissioni istruttorie

1. Sono istituite in seno al Consiglio degli Studenti le seguenti commissioni permanenti:
 - a. Commissione I – Bandi e Regolamenti
 - b. Commissione II – Nomin
 - c. Commissione III – Valutazione e Qualità
 - d. Commissione IV – Diritto allo Studio e Spazi
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da un rappresentante per gruppo consiliare.
3. Le Commissioni permanenti approvano all'unanimità le proposte da sottoporre all'approvazione della Plenaria. In caso contrario, il Presidente della commissione od un suo delegato è tenuto ad esporre alla Plenaria le diverse proposte emerse nei lavori della commissione stessa.
4. È facoltà del Consiglio degli Studenti istituire altresì al suo interno Commissioni istruttorie temporanee.
5. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente della Conferenza o da un suo delegato.
6. I lavori delle commissioni sono aperti a tutti i componenti della Conferenza degli studenti salvo il diritto di voto sulle proposte riservato ai membri effettivi della Commissione.
7. Il Presidente della Commissione riferisce all'assemblea plenaria del Consiglio sullo stato dei lavori ogni qualvolta la Commissione da esso presieduta si sia riunita ovvero abbia proseguito i lavori.

Art. 17 – Verbale

1. Il verbale è redatto dal Segretario. In caso di assenza del Segretario, il Presidente designa tra i presenti un segretario pro tempore che redige e sottoscrive il verbale della seduta.
2. Il verbale delle adunanze deve contenere il giorno, l'orario di inizio e di conclusione dei lavori; chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario; l'indicazione dei componenti presenti, degli assenti e degli assenti giustificati; l'ordine del giorno; nota sommaria degli interventi; il testo delle delibere adottate e l'indicazione dell'esito delle votazioni.
3. Ogni componente ha facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le proprie dichiarazioni o il proprio intervento in forma integrale.
4. In caso di votazione debbono essere indicati i componenti astenuti e quelli contrari, nominativamente su richiesta dell'interessato o di altri.
5. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di norma viene approvato come primo punto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Art. 18 - Atti



1. I verbali della Conferenza degli Studenti sono pubblici e pubblicati nel portale web d'Ateneo.
2. Al termine di ogni seduta, il Segretario ha cura di trasmettere agli uffici competenti:
 - a. Entro 72 ore, le delibere della Conferenza degli studenti;
 - b. Il verbale della seduta precedente, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che l'ha redatto, ai fini dell'archiviazione;
 - c. Il verbale di cui al comma precedente privo della discussione su eventuali punti all'ordine del giorno trattati a porte chiuse, ai fini della pubblicazione sul portale web d'Ateneo.
3. Ricevuta la documentazione di cui ai commi precedenti, gli uffici competenti hanno cura di:
 - a. Depositare gli atti nell'archivio d'Ateneo
 - b. Pubblicare i verbali, di cui al comma 2 lettera c del presente articolo, sul portale web d'Ateneo
 - c. Trasmettere in tempo utile le delibere indirizzate agli organi di Ateneo.

Art. 19 - Decadenze dalle cariche

1. Per i membri della Giunta e per i componenti della Conferenza valgono le regole generali previste dall'art. 33, comma 39 del Regolamento generale d'Ateneo.
2. La perdita dei requisiti soggettivi per l'elezione nei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole o la decadenza anticipata dall'ufficio di rappresentante degli studenti in uno degli organi indicati all'art. 30, comma 2 dello Statuto d'Ateneo, per dimissioni, conseguimento della laurea o della laurea magistrale o per altra causa, comporta l'automatica decadenza da membro del Consiglio degli studenti.
3. Il mandato dei rappresentanti di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento scade quando il Consiglio è ricostituito; la decadenza ha efficacia nel momento in cui il Consiglio ricostituito elegge i nuovi rappresentanti.
4. Decade dal ruolo di componente della Conferenza degli studenti chi non partecipa, senza giustificazione, per più di tre volte consecutive alle riunioni della Conferenza. Un componente della Conferenza può inoltre dimettersi tramite lettera scritta al Rettore, che ne nominerà d'ufficio il sostituto. In entrambi i casi il componente non perde il suo ruolo di rappresentante degli studenti negli organi accademici.
5. Il posto vacante è coperto dallo studente della medesima lista dello studente decaduto che segue nella lista degli eletti in seno al rispettivo Comitato di direzione o, in mancanza, dal primo dei non eletti della stessa lista.
6. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario durano in carica tutto il mandato, fino al rinnovo della Conferenza. Essi possono dimettersi da tale ufficio senza perdere il loro ruolo di componenti della Conferenza.

Art. 20 Partecipazione alle sedute

1. Le sedute si tengono di norma a porte aperte: la partecipazione ad esse è consentita a tutti gli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Milano.
2. Il Presidente può convocare una seduta chiusa al pubblico per tutti o alcuni punti all'ordine del giorno precisandolo nella convocazione. È tenuto a farlo su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio ovvero sui punti che riguardano persone.
3. Nel corso delle sedute, sono vietate riprese audio-visive, salvo diversa deliberazione unanime dell'assemblea.



4. I partecipanti esterni sono tenuti al rispetto del presente regolamento e altresì al divieto di manifestazione di assenso o dissenso durante lo svolgimento dei lavori. In caso di inosservanza, è previsto l'allontanamento dall'aula.

Art. 21 - Norme transitorie e finali

1. Il Regolamento e le sue modifiche sono sottoposti all'approvazione del Senato accademico, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. La Giunta, già eletta, non decade all'entrata in vigore delle modificazioni al Regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto d'Ateneo e alla normativa dei Regolamenti generali d'Ateneo.